ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 72 del 29/04/2022)

N° 109 del 25/05/2022

Oggetto: Convenzione tra ISPRO e l'Università di Pisa per lo svolgimento di tirocinio ai fini della formazione specialistica di Area sanitaria presso strutture sanitarie accreditate al di fuori della rete formativa per lo svolgimento di attività assistenziali.			
Struttura Proponente	S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche	Cristina Gheri	
	Responsabile del procedimento	Manola Turci	
	Estensore	Manola Turci	
Allegati n.	1		

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ☒

Conti Economici			
Spesa	**Descrizione Conto**	**Codice Conto**	**Anno Bilancio**

Eseguibile a norma di Legge dal 25 MAG. 2022

Pubblicato a norma di Legge il 25 MAG. 2022

Inviato al Collegio Sindacale il 25 MAG. 2022

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 72 del 29.04.2022

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d'atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 11 del 13 gennaio 2020 con la quale è stato modificato/integrato il Regolamento di organizzazione e l'organigramma adottato con Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018;
- la Delibera DG ISPRO n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto Aziendale, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e l'organigramma dell'Istituto adottati con delibera del Direttore Generale n. 150 del 31/05/2018 e già modificati con Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13/01/2020;

Richiamato/a:

- la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", art. 18, comma 1 lettera a) che specifica come al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'Università possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007 "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici";
- il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2015 n. 68 che definisce gli ordinamenti delle Scuole di Specializzazione;
- il Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria che prevede la possibilità, per gli atenei universitari, di avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 38, comma 2 del Decreto Legislativo n. 368/1999, le attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici;
- ai sensi del Decreto Interministeriale n. 402/2017, per l'attività formativa professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico di formazione specialistica, devono essere approvate apposite convenzioni e redatti specifici progetti formativi;

- ISPRO:
  - dispone di strutture, personale ed attrezzature idonee allo svolgimento di percorsi di formazione specialistica e che può rispondere adeguatamente alle esigenze formative del medico specializzando che ne ha fatto richiesta;
  - è in regola con la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008;

Preso atto che:

- la richiesta di attivazione del periodo formativo presso ISPRO avverrà con nota di autorizzazione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università di Pisa, mediante la quale il medico di formazione specialistica è stato autorizzato ad acquisire specifiche competenze nel rispetto delle linee guida per la formazione dei medici specializzandi e l'attuazione dell'accordo di formazione specialistica;
- con mail del 3 maggio 2022 agli atti, l'Università degli Studi di Pisa ha fatto richiesta ad ISPRO di accogliere medici specializzandi per l'attivazione di un percorso formativo in Radiodiagnostica;

Dato atto che:

- ISPRO ha espresso parere favorevole per l'attivazione di un percorso di formazione specialistica, tramite apposito accordo convenzionale, acquisio la preventiva autorizzazione da parte della Direzione Sanitaria e il parere favorevole del Direttore della S.C. Senologia Clinica ISPRO, agli atti;
- la stipula della suddetta convenzione non comporterà oneri di spesa per ISPRO;

Preso atto altresì che:

- dello schema di convenzione di cui all'allegato di lettera "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che verrà utilizzato per l'attivazione del percorso di formazione specialistica in radiodiagnostica fuori rete formativa, presso la S.C. Senologia Clinica ISPRO e per gli altri percorsi che verranno successivamente attivati;

Rilevato che:

- l'attività oggetto della presente Convenzione è in accordo con le finalità ed i compiti istituzionali di ISPRO ed è organizzata in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di Istituto, nonché piena funzionalità dei servizi;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della convenzione, allegato di lettera "A" al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale, dichiarando il presente atto immediatamente esecutivo per dare avvio al tirocinio nei tempi richiesti dall'Università di Pisa;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Sig.ra Manola Turci, in servizio presso S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f., ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare, autorizzandone la stipula, la Convenzione tra ISPRO e l'Università di Pisa di cui all'allegato di lettera"A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di attivare un percorso di formazione specialistica per i medici specializzandi in radiodiagnostica fuori rete formativa presso la S.C. Senologia Clinica ISPRO;

2) che la convenzione sopracitata non comporta alcun onere aggiuntivo per ISPRO;

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa vigente, per motivi di urgenza al fine di dare immediato seguito alle richieste di tirocinio pervenute;

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO *f.f.*
(Dott. Domenico Palli)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Mario Piccoli Mazzini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Katia Belvedere)

25 MAG. 2022

Elenco degli allegati

Allegato lettera "A"	Convenzione per la formazione specialistica fuori rete formativa tra l'Università di Pisa e ISPRO n. pagine 04

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

Direzione Aziendale
Dipartimento Amministrativo
S.C. Senologia Clinica

Attività Assistenziali Medici fuori rete formativa

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALI

TRA

Il Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia, dell'Università' di Pisa codice fiscale n. 80003670504, rappresentato dal Prof. Aldo Paolicchi domiciliato per la carica in via Savi 10 Pisa, d'ora in poi denominato "soggetto promotore",

E

L'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica di Firenze con sede legale in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, codice fiscale n. 94158910482 - P. IVA n. 05872050488 rappresentato dall'Avv. Katia Belvedere, di seguito "struttura ospitante";

- Visto l'art. 27 del D.P.R. n. 382/1980;
- Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il Decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368;
- Visto il Decreto n. 270/2004;
- Vista la Legge n. 266/2005, art. 1 che al comma 300 lett. a) prevede, in particolare, che nel primo periodo dell'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 368/1999, le parole: "di formazione-lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica";
- Visto l'art. 6, comma 13, della Legge n. 240/2010;
- Visto il D.I. n. 68/2015;
- Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
- Vista la Legge n. 24/2017;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";

CONSIDERATO CHE

ai sensi del D.I.M n. 402/2017, Allegato 1, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

il struttura ospitante dichiara di essere Ente del Servizio Sanitario Regionale ai sensi della LRT 74/2017

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Specializzando

La struttura ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie articolazioni, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica in Radiodiagnostica, la dott.ssa Giulia D'Agostino, nato a , residente in – CAP . Città , cod. fiscale ; cellulare , e-mail medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università degli Studi di Pisa (d'ora in poi denominato " specializzando o tirocinante").

Art. 3 – Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolgerà nel periodo giugno - ottobre 2022.
Lo specializzando può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per una durata non superiore a diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

La struttura ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle seguenti articolazioni:
Strutture di svolgimento del tirocinio: S.C. Senologia Clinica dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica di Firenze
Orari di accesso alle strutture dalle 8.30 alle 16.30.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolgerà le seguenti attività: Radiologia Senologica secondo il programma formativo concordato fra la Scuola di Specializzazione ed il Tutor.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Il tirocinio non è utilizzato per sostituire i contratti a termine nei periodo di picco delle attività, per sostituire il personale dell'Istituto nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari nell'organizzazione.

Il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del Dott Beniamino Brancato Direttore della S.C. Senologia Clinica di ISPRO, indicato come tutor dalla struttura ospitante.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola di Specializzazione può designare un tutor universitario nonché individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le articolazioni della struttura ospitante è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 9 – Tutela assicurativa

Lo Specializzando provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medesimo presso la struttura ospitante, manlevando l'Università e la struttura ospitante da qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'accensione delle polizze nonché per tutti i rischi assicurati.

Art. 10 – Sicurezza

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono assimilati ai "lavoratori".

L'Università e la struttura ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università cura la "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così, come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e sue ss.mm. e ii, attraverso l'erogazione al medico in formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale con consegna alla struttura ospitante di copia dell'attestazione finale;

b) laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui il medico in formazione sarà esposto, la struttura ospitante si impegna a somministrare al medico specializzando, formazione specifica e formazione specifica integrativa rispetto a quella già effettuata dall'Università;

c) sulla struttura ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori", del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

d) al medico competente della struttura ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della Struttura ospitante.

Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti e il lavoratore/specializzando coinvolto in questa attività sia classificato esposto alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020 per le competenze del Datore di Lavoro previste dalla normativa in materia, gli Esperti Qualificati (EQ) nominati dei rispettivi Enti sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020 , secondo modalità da trattare anche direttamente.

Se l'attività non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore/specializzando, nessun atto è dovuto dalla struttura ospitante in relazione al D.Lgs. 101/2020.

Art. 11 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

La struttura ospitante, nel rispetto dei vigenti regolamenti aziendali, assicura l'accesso alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove si svolge il tirocinio formativo e mette a disposizione del medico in formazione le dotazioni necessarie ad espletare le attività assistenziali (camici, DPI, ecc.).

Art. 12 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il tirocinante è tenuto a rispettare tutte le clausole di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013 "Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione" come integrato dal codice di comportamento di ISPRO approvato con Delibera n. 265 del 30.10.2018.

Il tirocinante è tenuto al rispetto delle misure per la prevenzione della corruzione e trasparenza previste dalla normativa vigente sulla prevenzione della corruzione e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di ISPRO 2021-2023.

Il tirocinante s'impegna a trattare ogni dato, informazione, documento, cognizione, oggetto della presente convenzione nel rispetto del segreto professionale ed in conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati personali contenute, rispettivamente: nel Regolamento europeo n. 679/2016; nel D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii.

Art. 13 - Privacy

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modificazioni e/o integrazioni adottato dal Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 14 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti e, in particolare, le disposizioni normative in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Pisa.

Art. 15 Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ed ha validità 4 mesi.

Art. 16 – Registrazione

La Convenzione è sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'Università, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall'art.6 del D.M. 17/6/2014 (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Pisa n. 27304 del 7.06.2016).

, lì .....

FIRMA PER IL SOGGETTO PROMOTORE

UNIVERSITA' DI PISA

Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia

Prof. Aldo Paolicchi

, lì .....

TIMBRO E FIRMA PER LA STRUTTURA OSPITANTE

ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLGICA

Il Direttore Generale

Avv. Katia Belvedere

, lì .....

FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLO SPECIALIZZANDO *(che altresì dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di avere preso visione e di accettare la disposizione di cui all'art. 9- Tutela Assicurativa -N.B. solo se l'assicurazione è a suo carico).*

Dr.

, lì .....